

Novità giurisprudenziale

La proposizione di azioni giudiziali meramente dilatorie può costare cara alla parte soccombente: lo stato dell'arte in materia di c.d. soccombenza qualificata

Nel caso in cui le difese svolte dalla parte vittoriosa nell'ambito del giudizio risultino "manifestamente fondate", il d.m. 55/14 prevede la possibilità di liquidazione giudiziale delle spese di lite aumentate fino ad un terzo rispetto alla misura del compenso altrimenti liquidabile. L'analisi delle prime pronunce giurisprudenziali formatesi sul punto consente di individuare i confini applicativi di tale disposizione.

Il d.m. 10.3.2014 n. 55 ha introdotto nella determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso dell'avvocato una significativa misura che mira a scoraggiare azioni processuali manifestamente infondate, attivate con meri fini dilatori. L'art. 4, comma 8, del decreto in esame prevede infatti che il compenso liquidato giudizialmente a carico della parte soccombente possa essere incrementato sino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, allorché "le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate". Si tratta della c.d. "soccombenza qualificata", attraverso la quale il legislatore si è proposto: i) di valorizzare l'abilità tecnica dell'avvocato che, nell'ambito del processo, riesca a far emergere in modo manifesto la strumentalità delle difese avversarie; ii) di disincentivare il ricorso all'autorità giudiziaria con azioni meramente strumentali e dilatorie, prive di reale fondamento.

Una disamina delle prime applicazioni giurisprudenziali della disposizione in esame permette di delineare la nozione di "difesa manifestamente fondata".

Con sentenza n. 1153 di data 23.5.2014 il Tribunale di Verona ha rilevato che tale nozione viene in rilievo "nei casi in cui il difensore di una parte riesca a fare emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli as-

sunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo".

Nel caso oggetto della pronuncia, relativa ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta risultata vittoriosa aveva evidenziato come gli attori oppositori non avessero contestato l'entità del credito ingiunto e non avessero offerto prova dei propri assunti a sostegno dell'opposizione proposta.

Sulla stessa scia si pone il Tribunale di Milano che, con ordinanza di data 11.12.2014, ha rigettato il ricorso di modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge, ritenendo integrata la soccombenza qualificata sulla scorta del rilievo per cui la ricorrente non aveva dato prova di alcuna circostanza nuova intervenuta rispetto a quelle dedotte nella pregressa fase giurisdizionale.

Un ulteriore contributo alla definizione dei presupposti della soccombenza qualificata si rinviene nella sentenza n. 723/2014 del Tribunale di Trento, che ha rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo alla convenuta opposta la maggiorazione di un terzo del compenso liquidabile in ragione della manifesta fondatezza delle difese svolte da SLM.

Nel caso di specie, l'attore opponente aveva proposto opposizione deducendo un proprio credito

derivante dal danno asseritamente subito a causa del recesso senza preavviso da un contratto di concessione da parte della convenuta opposta, da porre in compensazione con il credito azionato, senza tuttavia offrire elementi utili a dimostrazione di quanto asserito e senza formulare istanze istruttorie in relazione alla quantificazione del danno. SLM aveva quindi chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente in capo all'attore quanto all'an e al quantum del preteso danno e comunque, sul rilievo della manifesta fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. 55/14.

Tirando le fila dell'analisi giurisprudenziale condotta, può affermarsi che la c.d. soccombenza qualificata, con conseguente diritto all'incremento fino ad un terzo del compenso liquidato in sede giudiziale, è stata sino ad oggi riconosciuta in tutti quei casi in cui la causa risulti di pronta soluzione, specie laddove la parte rimasta soccombente non abbia adempiuto correttamente all'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Massimiliano Fiori
+39 0461 23100 - 260200 - 261977
mf@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.